



sinthema

STRATEGIE PER COMPETERE

CIRCOLARE MENSILE FEBBRAIO 2011

Vicenza, Febbraio 2011

Con la presente circolare mensile, lo studio desidera informare e aggiornare i Signori Clienti in merito alle recenti novità normative in materia fiscale e ad aspetti particolari delle rilevazioni contabili.

Cordialità.





INDICE

1) LE NOVITA' FISCALI DEL MESE

2) LE PRINCIPALI SCADENZE

3) APPROFONDIMENTI:

- ➔ CERTIFICAZIONE DEI COMPENSI EROGATI E DELLE RITENUTE OPERATE NEL 2010
- ➔ TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI – VERSAMENTO ENTRO IL 16 MARZO
- ➔ COMPENSAZIONI BLOCCATE CON RUOLI SCADUTI
- ➔ CHIARIMENTI SULLE COMUNICAZIONI *BLACK LIST*
- ➔ CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI DISTRIBUITI NEL CORSO DEL 2010
- ➔ LE NOVITÀ PER I *LEASING* IMMOBILIARI – IMPOSTA SOSTITUTIVA
- ➔ AUTORIZZAZIONE ALLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE: NOVITÀ PER L'INSERIMENTO ED IL MANTENIMENTO DELLE PARTITE IVA NEL VIES



1) LE NOVITA' FISCALI DEL MESE

Nuovi chiarimenti sui contratti assoggettati agli obblighi di tracciabilità

Considerate le numerose richieste di chiarimenti pervenute, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (determinazione n. 10/2011) ha emanato ulteriori indicazioni per la concreta attuazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla L. n.136/10. Tra le tipologie di contratti esclusi dagli obblighi in quanto non ricadenti nella nozione di contratti di appalto con operatori economici rientrano lo svolgimento di prestazioni di lavori, servizi e forniture in economia tramite amministrazione diretta, gli affidamenti in house, i contratti concernenti i servizi di arbitrato e di conciliazione, gli incarichi di collaborazione esterna. La Determinazione n.10, inoltre, suggerisce alle stazioni appaltanti, per i contratti in corso di esecuzione da prima del 7 settembre 2010 e ancora in essere alla data del 17 giugno 2011, termine della moratoria per adeguarsi alle norme di tracciabilità, di inviare agli operatori economici una comunicazione con la quale si evidenzia l'avvenuta integrazione automatica del contratto principale e dei contratti da esso derivanti.

Versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte ipocatastali entro il 31 marzo 2011

Per tutti i contratti di locazione finanziaria immobiliari in corso di esecuzione alla data del 1° gennaio 2011 le parti sono tenute a versare un'imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale da corrispondere in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2011. Con un provvedimento l'Agenzia delle Entrate ha definito l'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva, che deve essere corrisposta anche per i contratti per i quali al 31 dicembre 2010 l'utilizzatore ha già esercitato il diritto di riscatto ma non è ancora stato stipulato il rogito notarile mentre non è dovuta per i contratti di leasing già stipulati al 31 dicembre 2010 qualora la società di leasing non risulti ancora proprietaria dell'immobile. La misura dell'imposta sostitutiva è determinata applicando all'importo corrispondente al valore del bene immobile finanziato l'aliquota del 2% per i fabbricati strumentali e del 3% per i fabbricati abitativi scomputando l'imposta di registro proporzionale già corrisposta in relazione al contratto di leasing e riducendo l'importo risultante di una percentuale forfetaria pari al 4% moltiplicata per gli anni di durata residua del contratto. Per effettuare il pagamento in esame è necessario attendere la data di attivazione della procedura telematica che sarà stabilita con un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.



Inserimento nell'archivio solo per chi intende effettuare operazioni intracomunitarie

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che solo i contribuenti che intendono eseguire operazioni intracomunitarie devono presentare domanda per dichiarare la volontà di operare con l'estero. Chi, invece, ha presentato una richiesta immotivata, ossia non legata alla reale volontà o necessità di effettuare operazioni intra-Ue, può proporre una nuova istanza per non essere incluso nell'elenco. La domanda di inserimento nell'archivio Vies può essere presentata, sia a mano sia tramite raccomandata, a qualsiasi ufficio territoriale delle Entrate. Le eventuali domande di cancellazione devono, invece, essere presentate, sia a mano sia tramite raccomandata, esclusivamente all'ufficio delle Entrate a cui ci si è rivolti per la richiesta iniziale di iscrizione al Vies. Dallo scorso 1° febbraio 2011 è disponibile sul sito web dell'Agenzia un servizio che permette di consultare l'elenco delle partite Iva che, alla data del 30 gennaio 2011, risultano in possesso dei requisiti per essere incluse nel Vies. Inserendo una partita Iva, il servizio fornisce l'esito della verifica, evidenziando se l'operatore indicato ha già i requisiti di inclusione. Gli operatori che risultano già essere in possesso dei requisiti non devono fare nulla: rientreranno automaticamente nel Vies quando, a fine febbraio, dall'archivio verranno effettivamente eliminati i non autorizzati. Chi non risulta in questo elenco ed ha presentato già l'apposita istanza, potrà verificare il suo inserimento tra i soggetti autorizzati a fine febbraio, quando sarà disponibile la consultazione dell'archivio Vies. L'Agenzia ha comunque trenta giorni di tempo per vagliare l'idoneità o meno ad effettuare operazioni intracomunitarie. Per un maggiore approfondimento si veda lo speciale contenuto in questa circolare e comunque il Vostro professionista di riferimento resta a disposizione per ogni chiarimento.

L'Istituto nazionale di statistica ha pubblicato l'indice mensile

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di dicembre 2010, pubblicato ai sensi dell'art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art.54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 138,4. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari a +1,9%. Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto per le quote accantonate per il mese di dicembre è pari 2,935935.



2) PRINCIPALI SCADENZE

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 febbraio 2011 al 15 marzo 2011, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali, nonostante nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo.

In primo piano vengono illustrate le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

SCADENZE FISSE	
15 febbraio	<p>Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad €154,94.</p> <p>Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p>
16 febbraio	<p>Versamenti Iva mensili Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di gennaio (codice tributo 6001). I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art.1, co.3, DPR 100/98) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente al netto dell'acconto versato.</p>



	<p>Opzione per l’Iva di gruppo Scade oggi, il termine per la presentazione dell’opzione relativa ai versamenti Iva infragruppo per il 2011. L’opzione può essere presentata esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello IVA26. Il termine, infatti, coincide con quello di liquidazione e versamento dell’imposta relativa al mese di gennaio (16 febbraio) dell’anno per il quale ha effetto l’opzione stessa. Si ricorda, peraltro, che l’opzione ha efficacia annuale e non è previsto il rinnovo tacito.</p>
<p>16 febbraio</p>	<p>Ravvedimento versamenti Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, lo scorso 16 gennaio con sanzione ridotta pari al 2,5% (tale misura sale al 3% per le violazioni commesse a partire dal 1° febbraio 2011).</p> <p>Inps - Contributi dovuti da artigiani e commercianti Per gli artigiani ed i commercianti iscritti all'Inps scade oggi il versamento relativo al quarto trimestre 2010.</p> <p>Autoliquidazione Inail Scade oggi il termine ultimo per procedere all’autoliquidazione e al versamento in unica soluzione, o quale prima rata, del premio Inail relativo al saldo 2010 ed all’acconto 2011. È possibile procedere al pagamento, oltre che in un’unica soluzione, anche in quattro rate, la prima delle quali entro il 16 febbraio e le successive rispettivamente entro il 16 dei mesi di maggio, agosto e novembre. Entro il 16 febbraio deve essere presentata, inoltre, la denuncia, su modello cartaceo, delle retribuzioni da parte dei soggetti obbligati a tale adempimento. La dichiarazione, se trasmessa per via telematica, può, invece, essere presentata entro il 16 marzo.</p> <p>Dichiarazioni d’intento Scade oggi l’invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di gennaio.</p> <p>Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi</p>



	<p>effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.</p> <p>Versamento delle ritenute alla fonte da parte dei sostituti Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef; sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente; sui contributi; sui redditi di lavoro autonomo; sulle provvigioni; sui redditi di capitale; sui redditi diversi; sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.</p>
<p>20 febbraio</p>	<p>Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di gennaio, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.</p> <p>Versamento contributi Enasarco Relativamente agli agenti e rappresentanti scade oggi il termine per il versamento dei contributi Enasarco riferiti al quarto trimestre 2010.</p>
<p>25 febbraio</p>	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente.</p>
<p>28 febbraio</p>	<p>Presentazione comunicazione dati Iva 2010 Scade oggi il termine di presentazione della comunicazione dei dati relativi all'imposta sul valore aggiunto riferita al 2010, in alternativa può essere presentata in tale data la dichiarazione Iva omettendo la comunicazione.</p> <p>Comunicazione <i>black list</i> Per i contribuenti che effettuano operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori dei Paesi c.d. "<i>black-list</i>" scade oggi il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni effettuate nel mese precedente.</p> <p>Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti</p>



	<p>intracomunitari effettuati nel mese di gennaio 2010.</p> <p>Certificazione dei compensi e delle ritenute Scade oggi il termine per la consegna del CUD da parte dei datori di lavoro per la certificazione dei compensi corrisposti e delle ritenute applicate nel 2010. Scade oggi il termine di consegna delle certificazioni delle ritenute operate a lavoratori autonomi e soggetti percettori di provvigioni o commissioni.</p> <p>Certificazione degli utili e proventi equiparati Entro oggi i soggetti Ires devono consegnare ai percettori di utili e somme equiparate, la certificazione di quanto corrisposto nel 2010.</p> <p>Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di gennaio.</p>
1 Marzo	<p>Opzione Irap per i soggetti Irpef Scade oggi il termine per l'invio telematico, da parte di imprese individuali e società di persone, della comunicazione per l'opzione della determinazione della base imponibile Irap secondo le regole delle società di capitali. L'opzione, irrevocabile per un triennio, è relativa agli anni 2011, 2012 e 2013. Scade sempre oggi, per i soggetti Irpef, il termine per presentare la revoca per la determinazione contabile della base imponibile Irap, coloro infatti che avessero presentato l'opzione di adesione per gli anni 2008, 2009 e 2010 e che non la revochino resteranno vincolati per un altro triennio.</p>
2 marzo	<p>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/02/11.</p>
15 marzo	<p>Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad €154,94.</p>
15	<p>Fatturazione differita</p>



marzo	<p>Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche</p> <p>Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p>
--------------	---

3) APPROFONDIMENTI

CERTIFICAZIONE DEI COMPENSI EROGATI E DELLE RITENUTE OPERATE NEL 2010

Entro il giorno 28 febbraio 2011 devono essere consegnate o spedite ai percipienti, da parte dei sostituti d'imposta, le certificazioni attestanti l'effettuazione delle ritenute fiscali e contributive operate nel corso dell'anno 2010.

Trattasi, in particolare, dei compensi corrisposti ai lavoratori autonomi, abituali o occasionali, nonché agli intermediari di commercio, oltre che delle ritenute di acconto a carico del condominio per contratti di appalto di opere o di servizi e delle ritenute di acconto a carico delle Banche e delle Poste Italiane trattenute al momento dell'accredito ai beneficiari dei bonifici (effettuati dal 1° luglio 2010 al 31 dicembre 2010) che fruiscono delle detrazioni del 36% e del 55%.

La certificazione ha forma libera, pur dovendo contenere:

- ➔ i dati identificativi del sostituto di imposta (che sottoscrive la certificazione);
- ➔ i dati identificativi del soggetto che ha subito la ritenuta (percipiente);
- ➔ la causale del versamento (es. prestazioni di consulenza, provvigioni, ecc.);
- ➔ l'importo delle somme corrisposte, con indicazione di quelle non imponibili. Si ricorda che la rivalsa del 4% operata dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata Inps si considera ricavo a tutti gli effetti e deve essere assoggettata a ritenuta di acconto;
- ➔ l'ammontare delle ritenute operate;
- ➔ l'ammontare degli eventuali contributi previdenziali trattenuti (ad esempio Gestione separata Inps, Enasarco, ecc.);



- ➔ il periodo di erogazione del compenso, ai fini del controllo della tempestività del versamento della ritenuta.

I dati indicati nella certificazione sono utili per la redazione del modello 770 semplificato. Di seguito, si riportano le principali ipotesi richiamate dalla dichiarazione dei sostituti d'imposta (sulla certificazione non è obbligatorio riportare la codifica, anche se una corretta descrizione può facilitare la compilazione della dichiarazione):

A	prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale;
C	utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
H	indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone con esclusione delle somme maturate entro il 31 dicembre 2003, già imputate per competenza e tassate come reddito d'impresa;
M	prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, obblighi di fare, di non fare o permettere;
N	indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati: nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche; in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici;
O	prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, obblighi di fare, di non fare o permettere, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata;
Q	provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario;
R	provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario;
T	provvigioni corrisposte a mediatore;
U	provvigioni corrisposte a procacciatore di affari;
V	provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio; provvigioni corrisposte a incaricato per la vendita porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici;
W	corrispettivi erogati dai condomini per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o di servizi.



Vale anche la pena di precisare che:

- ➔ in relazione ai compensi erogati agli sportivi dilettanti, deve essere evidenziata nella certificazione anche la somma che non concorre alla formazione del reddito (fino ad € 7.500 ai sensi dell'art.69, co.2, del Tuir), tanto nel caso di erogazioni inferiori a tale soglia che superiori;
- ➔ per memoria, è opportuno certificare i compensi erogati ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per il regime agevolato di cui all'art.13 della L. n.388/00 (per i quali non vanno trattenute le ritenute di acconto), in quanto gli stessi vanno poi evidenziati nella dichiarazione dei sostituti di imposta;
- ➔ sempre per memoria, nel caso di erogazione di compensi di lavoro autonomo a ricercatori residenti all'estero di cui al D.L. n.185/08, è bene indicare le somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell'ammontare erogato), sempre ai fini della corretta compilazione del modello 770 semplificato.

TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI – VERSAMENTO ENTRO IL 16 MARZO

Le società di capitali, le società consortili, le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi) e gli enti commerciali devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali entro il termine del 16 marzo 2011.

Pur essendo stata abolita la vidimazione annuale dei registri contabili, resta in vigore per taluni registri l'applicazione dell'imposta di bollo e, per le categorie di soggetti citati, è dovuta la tassa di concessione governativa.

Il versamento forfetario deve essere effettuato annualmente, prescindendo dal numero dei registri tenuti e dalle relative pagine nella misura di:

€ 309,87	➔	per la generalità delle società;
€ 516,46	➔	per le società con Capitale sociale all'1/01/11 superiore a € 516.456,90.



Tale versamento dovrà essere esibito alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 16 marzo 2011.

Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa le società di persone, le società cooperative e di mutua assicurazione, gli enti non commerciali. Le società escluse dal versamento della tassa annuale sono soggette ad imposta di bollo in misura doppia (€29,24 anziché € 14,62) da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari.

Versamento

Il versamento deve essere effettuato attraverso il modello F24, utilizzando per tutte le tipologie di società il codice tributo 7085 e indicando quale annualità il 2011. La compilazione riguarda la sezione "Erario".

COMPENSAZIONI BLOCCATE CON RUOLI SCADUTI

L'articolo 31 del D.L. n.78/10 ha introdotto, con decorrenza dall'1 gennaio 2011, il blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore ad €1.500. Il riferimento è ai soli crediti erariali, pertanto risultano escluse le pendenze di altra natura (ad esempio multe stradali o accertamenti ICI). L'inosservanza di tale divieto viene punita con la sanzione pari al 50% dell'importo indebitamente compensato.

Nel mese di gennaio l'Amministrazione Finanziaria ha reso noti alcuni chiarimenti in merito all'operatività di tale disposizione.

Applicazione del divieto	<p>Si poneva il dubbio se il blocco riguardasse solo l'eccedenza del credito a disposizione del contribuente, ovvero il debito iscritto a ruolo per un importo superiore ad € 1.500 bloccasse completamente la possibilità di utilizzo dei crediti erariali. L'Amministrazione Finanziaria ha ritenuto di adeguarsi alla seconda tesi: il contribuente, pertanto, qualora sia interessato da ruoli superiori alla predetta soglia, comunque si vedrà bloccati tutti i propri crediti erariali.</p> <p>Esempio: Mario Rossi ha un credito Iva di € 100.000 e un ruolo scaduto di € 5.000.</p> <p>Tale debito iscritto a ruolo blocca integralmente l'utilizzo del credito da parte di Mario Rossi, sino a che egli non provvederà alla definizione di tale ruolo.</p>
---------------------------------	--



	<p>Come indicato dal comunicato stampa del 14/01/11, laddove la compensazione avvenga prima che sia emanato il previsto decreto attuativo le compensazioni effettuate in presenza di ruoli scaduti superiori ad €1.500,00 non sono sanzionabili, sempre che l'utilizzo dei crediti non intacchi quelli destinati al pagamento dei ruoli scaduti. Esempio: Mario Rossi ha un credito Iva di € 100.000 e un ruolo scaduto di € 5.000. Sino all'emanazione dell'apposito decreto, Mario Rossi potrà utilizzare in compensazione il proprio credito Iva, comunque sino ad € 95.000, tenendosi a disposizione € 5.000 per effettuare la compensazione con il ruolo scaduto, non appena questo sarà possibile.</p>
Ambito applicativo	<p>Il divieto di compensazione opera non solo con riferimento ai ruoli notificati dal 2011, ma anche con riferimento alle cartelle già notificate nel 2010 e, più in generale, per tutte quelle il cui termine di pagamento sia già scaduto anteriormente all'1/01/11.</p>
Nozione di "accessori"	<p>Con riferimento al calcolo del limite di € 1.500,00, l'art. 31 del D.L. n.78/10 fa riferimento alle "imposte erariali e relativi accessori". Sul punto, le Entrate hanno chiarito che per "accessori" devono intendersi le sanzioni, gli interessi, gli aggi della riscossione e le altre spese collegate al ruolo, quali quelle di notifica della cartella o relative alle procedure esecutive sostenute dall'agente della riscossione. In altre parole, occorre verificare l'importo complessivo iscritto a ruolo.</p>

Vista la delicatezza della questione e le sanzioni che potrebbero essere comminate, al fine di consentire allo Studio di valutare correttamente le compensazioni è necessario che, se non si sia già provveduto, siano fornite con la massima sollecitudine le cartelle relative a ruoli notificati.

CHIARIMENTI SULLE COMUNICAZIONI *BLACK LIST*

Dall'1/07/10 le operazioni intrattenute con soggetti stabiliti in uno dei Paesi ritenuti a fiscalità privilegiata (c.d. black list), individuati dal D.M. 4/05/99 e dal D.M. 4/11/01, devono essere oggetto di specifica comunicazione all'Amministrazione Finanziaria; tale comunicazione deve essere resa con cadenza mensile o trimestrale a seconda che il volume di dette operazioni superi o meno il limite di € 50.000 per ciascun trimestre, limite da verificare per ciascuna categoria di operazioni (acquisti di beni, cessioni di beni, servizi ricevuti, servizi resi)



In vista della scadenza dello scorso 31/01/11 – entro la quale i contribuenti potevano correggere senza applicazione di sanzioni i modelli relativi al trimestre luglio/settembre 2010 ed ai mesi da luglio a novembre 2010 – in data 28 gennaio 2011 l’Agenzia delle Entrate ha emanato la C.M. n.2/E per fornire chiarimenti circa le modalità di compilazione di tale comunicazione.

Malgrado tale termine sia passato, i chiarimenti riguardano un adempimento a regime, per cui è importante che ciascun operatore economico che abbia a che fare con imprese localizzate in tali Paesi ne sia a conoscenza.

Di seguito si riportano i chiarimenti, tralasciando ovviamente quelli esclusivamente relativi alla passata scadenza.

Importazioni	<p>Uno dei principali dubbi riguardava le importazioni: ci si chiedeva se per le importazioni di beni da un Paese black list, ai fini della compilazione della comunicazione, si dovesse fare riferimento alla registrazione del debito in contabilità (quindi registrazione di una fattura o altro documento equipollente) ovvero della bolla doganale (la cui registrazione potrebbe avvenire anche mesi dopo).</p> <p>Secondo l’Agenzia delle Entrate, poiché la bolletta doganale acquista ai fini Iva ha natura di documento equipollente alla fattura, le importazioni devono essere segnalate nell’ambito delle operazioni passive tenendo conto dei dati indicati nelle bollette doganali. Peraltro, se la registrazione in contabilità generale dell’operazione di importazione è antecedente rispetto all’annotazione nei registri Iva della bolletta doganale, l’importatore deve tener conto, ai fini dell’obbligo di segnalazione, dei dati indicati in contabilità generale, salva la successiva integrazione dei dati eventualmente mancanti, al momento in cui riceve la bolletta doganale e senza applicazione di sanzioni.</p>
Trasferte dipendenti	<p>La seconda questione controversa riguardava i rimborsi che il datore di lavoro eroga ai dipendenti (ma le stesse considerazioni riguardano anche gli amministratori) per i rimborsi spese analitici (alberghi, ristoranti, taxi, ecc) che questi chiedono in occasione di trasferte in Paesi black list.</p> <p>Sul punto l’Agenzia delle Entrate specifica che, qualora i documenti di spesa siano intestati ai dipendenti in trasferta e inclusi nella nota spese, tali spese si devono considerare escluse dall’ambito applicativo di tale adempimento. Questo purché tali</p>



	spese – di regola, di importo esiguo – siano classificate nel costo del personale.
Cessioni gratuite di beni	Le cessioni gratuite di beni sono, in linea generale, operazioni soggette ad Iva. Conseguentemente, le stesse formano oggetto dell'obbligo di comunicazione se la controparte è un operatore economico situato in un Paese c.d. black list. Tuttavia, sono escluse dall'obbligo di comunicazione - in quanto cessioni non soggette ad Iva – le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa, sempreché il relativo costo unitario non sia superiore a € 25,82. Allo stesso modo vanno escluse le cessioni gratuite di beni per i quali, all'atto del loro acquisto o importazione, non sia stata operata la detrazione dell'imposta. Analogamente, devono ritenersi escluse dall'obbligo di segnalazione le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati.
Rappresentante fiscale black list	La circolare 53/E/10 ha incluso tra le operazioni soggette all'obbligo di comunicazione le operazioni realizzate da un soggetto passivo Iva nei confronti del rappresentante fiscale di un operatore economico avente sede, residenza ovvero domicilio in un Paese a regime fiscale privilegiato, anche qualora il rappresentante fiscale sia nominato in un Paese non incluso nella black list. Sono invece escluse dall'adempimento in esame le prestazioni di servizi e le cessioni di beni realizzate presso il rappresentante fiscale, nominato in uno degli Stati o territori inclusi nella black list, qualora l'operatore economico "rappresentato" – che costituisce la controparte dell'operazione – non sia localizzato in alcuno di detti Stati o territori (es: operazione intrattenuta con il rappresentante fiscale svizzero di un'impresa tedesca).
Acquisti di servizi non territoriali	Le prestazioni di servizi acquistate presso operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in un Paese black list non soggette ad Iva in quanto prive del requisito della territorialità (es: prestazione relativa ad un immobile situato in svizzera, territorialmente rilevante in svizzera ai sensi dell'art.7-quater del DPR n.633/72) devono essere indicate al lordo dell'eventuale imposta assolta all'estero.



Servizi bancari	L'addebito di commissioni bancarie da parte dell'istituto di credito localizzato in un Paese black list concretizza un'operazione esente a fronte della quale il soggetto passivo Iva provvede all'autofatturazione indicando in fattura, anziché l'Iva dovuta, gli estremi normativi in base ai quali l'operazione risulta esente. Conseguentemente tale operazione deve essere segnalata.
Tour operator	Le operazioni realizzate dai tour operator, vista l'impossibilità di identificare l'imposta dal documento in ragione del regime speciale previsto per le agenzie di viaggio, devono essere indicate tra le operazioni non soggette ad Iva.
carburanti	Le operazioni di acquisto di carburante e lubrificanti per autotrazione effettuate da soggetti Iva presso distributori stabiliti in Paesi black list, in quanto operazioni non soggette all'imposta sul valore aggiunto, non sono soggette all'obbligo di registrazione ai fini Iva e, quindi, neppure alla comunicazione black list.
Operazioni certificate da scontrino o ricevuta fiscale	Le operazioni dei commercianti al dettaglio e dei soggetti equiparati, effettuate senza emissione di fattura (scontrino fiscale o ricevuta fiscale) non devono essere comunicate tra le operazioni black list, in quanto manca la possibilità per il contribuente di identificare la controparte. Qualora invece venga emessa fattura, l'operazione deve essere inserita negli elenchi.
Stabili Organizzazioni	La R.M. n.121/E/10 ha precisato che rientrano negli obblighi di comunicazione, con riferimento alle prestazioni di servizi non soggette ad imposta in quanto carenti del requisito territoriale, anche le operazioni svolte da una stabile organizzazione in un Paese black list di un contribuente italiano, nei confronti di clienti e fornitori pure domiciliati in black list. L'obbligo di comunicazione deve essere esteso anche alle prestazioni di servizi poste in essere nei confronti di un operatore economico stabilito in un Paese black list, dalla stabile organizzazione, situata in un Paese a fiscalità ordinaria, di un soggetto economico residente in Italia.
Cessioni "estero estero" su	Posto che le cessioni e gli acquisti di beni non soggetti ad imposta sul valore aggiunto non sono soggette all'obbligo di comunicazione, allo stesso modo sono escluse cessioni ed acquisti effettuati dalla stabile organizzazione del soggetto residente nei confronti di un operatore economico avente sede, residenza o domicilio in un Paese black list.



Comunicazione in caso di fusione	<p>Nel caso in cui nel corso dell'anno il soggetto obbligato alla comunicazione si estingua a seguito di un'operazione straordinaria, il soggetto risultante è tenuto a presentare il modello di comunicazione per il quale il termine di presentazione non risulti ancora scaduto al momento in cui l'operazione straordinaria ha effetto, anche se relativo ad operazioni effettuate anteriormente dal soggetto estinto.</p> <p>Nel caso in cui relativamente ad un periodo di riferimento debbano essere comunicate operazioni in parte effettuate dal soggetto estinto ed in parte effettuate dal nuovo soggetto risultante dall'operazione straordinaria, quest'ultimo potrà presentare un'unica comunicazione riepilogativa.</p>
Reverse charge e prestazione di servizi	<p>Qualora una prestazione di servizi ricevuta sia registrata nelle scritture contabili obbligatorie prima dell'assolvimento dell'imposta mediante inversione contabile, detta operazione deve essere segnalata tenendo conto della data di annotazione dell'operazione nei registri di contabilità generale.</p>
Note di variazione	<p>Le note di variazione, emesse o ricevute, relative ad operazioni registrate prima del 1° luglio 2010 (quindi prima del termine di decorrenza dell'obbligo di comunicazione) devono essere escluse dal modello di comunicazione, in quanto le operazioni che vanno a rettificare non sono state oggetto di comunicazione.</p>
Fatture di acconto	<p>Poiché al momento del pagamento di ciascun acconto sul prezzo concordato per la fornitura dei beni destinati all'estero deve essere emessa, e successivamente registrata, la relativa fattura, il momento rilevante ai fini dell'obbligo di comunicazione coincide con la data di registrazione delle fatture relative agli acconti ricevuti. In tal caso, l'importo dell'operazione da indicare nel modello di comunicazione corrisponde all'ammontare dell'acconto fatturato.</p>
Cipro, Malta e Corea del Sud	<p>Sono escluse dal novero delle operazioni che formano oggetto dell'obbligo di comunicazione, già a partire dal mese di luglio 2010, quelle realizzate con soggetti stabiliti nei territori di Cipro, Malta e Corea del Sud. Conseguentemente, già in occasione del primo invio del modello di comunicazione, tali operazioni non assumono rilevanza ai fini della determinazione della periodicità di presentazione del modello (quindi non rilevano neppure le operazioni poste in essere prima del 1/07/10).</p>



Variazione periodicità	La scelta della periodicità mensile, da parte di un contribuente trimestrale, vincola quest'ultimo almeno fino al termine dell'anno solare nel corso del quale ha esercitato la scelta stessa e, comunque, fino a successiva revoca da esercitarsi barrando nel modello relativo alla prima comunicazione utile l'apposita casella denominata "Variazione di periodicità".
Rettifica e ravvedimento	Scaduti i termini di presentazione della comunicazione, il contribuente che intende rettificare o integrare la stessa può presentare, entro l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione della comunicazione originaria, una nuova comunicazione completa di tutte le sue parti, senza corresponsione di alcuna sanzione. In tale ipotesi è necessario barrare, sul frontespizio del modello, la casella "Comunicazione integrativa". Scaduto il suddetto termine tornano applicabili le regole generali in tema di sanzioni, nonché l'istituto del ravvedimento operoso. In particolare, l'omessa presentazione della comunicazione o la trasmissione della stessa con dati incompleti od inesatti è punita con la sanzione amministrativa da € 516 ad €4.130. Se la violazione non è stata già constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui l'autore della violazione sia venuto a conoscenza, quest'ultimo potrà sanare l'omissione, inviando per la prima volta la comunicazione, ovvero sanare la trasmissione della medesima con dati incompleti o inesatti, inoltrandola corretta, senza barrare, in entrambe le ipotesi, la casella denominata "Comunicazione integrativa". Il ravvedimento potrà perfezionarsi entro il termine di un anno dalla omissione o dall'errore.
Mancanza del codice identificativo	La valutazione circa la ricorrenza dell'errore scusabile che esclude l'applicazione delle sanzioni sarà valutato caso per caso in sede di verifica. Pertanto, anche l'impossibilità per il soggetto passivo italiano di ottenere i codici fiscali o equipollenti o gli altri dati richiesti dei soggetti black list con cui ha intrattenuto rapporti commerciali sarà valutata dagli organi accertatori, tenuti a verificare, caso per caso, la disapplicazione delle sanzioni. Qualora manchi un codice fiscale estero, si ritiene possibile indicare, nell'apposito campo, un altro dato allo stesso similare



(quale, ad esempio, può considerarsi il numero di iscrizione alla camera di commercio del cliente o fornitore), sempreché il medesimo renda immediata ed univoca l'identificazione dell'operatore economico avente sede, residenza o domicilio in un Paese black list.

CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI DISTRIBUITI NEL CORSO DEL 2010

Entro il prossimo 28 febbraio dovranno essere rilasciate le certificazioni attestanti l'erogazione di utili derivanti dalla partecipazione in soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti.

Somme da certificare

Le somme da certificare fanno riferimento:

- ➔ alle riserve di utili distribuite, anche dalle società che si trovano in regime di trasparenza fiscale (per quest'ultime concorreranno alla formazione del reddito da capitale dei percipienti solo le distribuzioni relative agli utili ante opzione per trasparenza);
- ➔ alle riserve di capitale distribuite, verificandosi la presunzione di cui all'art.47, co.1, del Tuir (in tal caso la società dovrà specificare la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile);
- ➔ all'erogazione di utili derivanti dalla partecipazione in SIIQ e in SIINQ (società di investimento immobiliare quotate o non quotate), assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 20% ovvero del 15% qualora relativi alla gestione esente.
- ➔ all'erogazione di proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni;
- ➔ alle remunerazioni dei contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto di capitale ovvero di capitale e opere o servizi;
- ➔ alle remunerazioni dei finanziamenti eccedenti di cui all'art.98 del Tuir (in vigore fino al 31 dicembre 2007) direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, riqualificati come utili.

Somme che non vanno certificate

Esse sono:

- ➔ gli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva ai sensi degli artt.27 e 27-ter del DPR n.600/73 (ad esempio dividendi erogati ai titolari di partecipazioni non qualificate);




- ➔ gli utili e proventi relativi a partecipazioni detenute nell'ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all'art.7 del D.Lgs. n.461/97.

Residenti all'estero

La certificazione può essere rilasciata ai soggetti non residenti, nonostante le somme siano state assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva, per consentire agli stessi il recupero del credito d'imposta (nel Paese estero di residenza) per le somme pagate in Italia.

Oggetto della certificazione

Oggetto della certificazione sono le sole somme pagate nel corso del 2010 con particolare riferimento ai dividendi, anche se il concetto è generale, lo schema della certificazione distingue tra:



È possibile reperire il modello da utilizzare per il periodo 2010 sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

LE NOVITÀ PER I LEASING IMMOBILIARI – IMPOSTA SOSTITUTIVA

La Legge di stabilità 2011 ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina dei leasing immobiliari (sia relativi a fabbricati strumentali che a destinazione abitativa) per quanto riguarda :

- ➔ le imposte ipotecarie e catastali dovute in occasione dei trasferimenti di proprietà dell'immobile oggetto del contratto;
- ➔ l'obbligo di registrazione del contratto per il periodo di durata della locazione finanziaria;
- ➔ la responsabilità solidale verso l'erario per le imposte dovute.

Le nuove disposizioni riguardano i contratti di locazione finanziaria sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2011.

Tuttavia, per i contratti di locazione finanziaria in corso alla data del 1° gennaio 2011 – al fine di uniformarli alla nuova disciplina che prevede il pagamento di imposte ipotecarie, catastali e di registro in misura fissa all'atto del riscatto – è dovuta



un'imposta sostitutiva da pagarsi obbligatoriamente entro e non oltre la scadenza del 31 marzo 2011.

Con il Provvedimento direttoriale del 14 gennaio 2011 l'Agenzia delle Entrate ha precisato le modalità e i criteri da adottare per il calcolo della predetta imposta sostitutiva.

Le "vecchie" regole in vigore fino al 31 dicembre 2010

La disciplina applicabile ai leasing immobiliari fino alla data del 31 dicembre 2010 prevedeva i seguenti passaggi:

- ➔ pagamento delle imposte ipotecarie catastali nella misura complessiva del 2% all'atto dell'acquisto dell'immobile strumentale da parte della società di leasing (1,5% di ipotecaria + 0,5% di catastale); la misura saliva al 3% (2% ipotecaria e 1% catastale) in caso di immobili abitativi;
- ➔ pagamento dell'imposta di registro per tutta la durata della locazione finanziaria da parte dell'utilizzatore nella misura dell'1% per i fabbricati strumentali o del 2% in caso di fabbricati abitativi;
- ➔ per i fabbricati strumentali, pagamento delle imposte ipotecarie catastali nella misura complessiva del 2 per cento all'atto del riscatto da parte dell'utilizzatore (1,5% + 0,5%); in questo caso è bene ricordare che l'Agenzia delle Entrate (circolare n.12/E/07) ha individuato quale base imponibile su cui calcolare le imposte al momento del riscatto il valore rappresentato dal costo del concedente e cioè il medesimo valore su cui è stata assolta l'imposta al momento dell'originario acquisto dell'immobile da parte della società di leasing; per i fabbricati abitativi, pagamento delle imposte ipotecarie catastali nella misura complessiva del 3 per cento all'atto del riscatto da parte dell'utilizzatore (2% + 1%);
- ➔ per evitare una doppia imposizione relativamente ai trasferimenti di fabbricati strumentali derivanti da contratti di locazione finanziaria, il Legislatore ha previsto la possibilità per l'acquirente di scomputare dall'ammontare delle imposte ipotecarie e catastali dovute in sede di riscatto l'imposta proporzionale di registro dell'1% pagata sui canoni di locazione; nessuno scomputo, invece, era previsto per i leasing riguardanti fabbricati abitativi.

Le regole per i leasing sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2011

Massima semplificazione, invece, a partire dal 1° gennaio 2011.

Nell'ottica di un'equiparazione pressoché totale delle operazioni di leasing immobiliare con i casi di acquisto in proprietà, viene prevista la tassazione "integrale" all'atto dell'acquisto dell'immobile da parte della società di leasing:



acquisto originario dell'immobile	le modifiche sono volte a concentrare il prelievo delle imposte ipotecarie e catastali nella fase dell'acquisto dell'immobile da parte della società di leasing;
periodo della locazione	per effetto delle modifiche introdotte alla nota all'articolo 1 della Tariffa, parte seconda, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con DPR n.131/86, i contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni immobili sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso (in tal caso la registrazione dovrebbe essere in somma fissa pari ad €168, ma sul punto si attendono conferme);
fase del riscatto	le modifiche hanno interessato anche la fase del trasferimento dei beni immobili, derivanti dall'esercizio del riscatto da parte dell'utilizzatore, ovvero, le cessioni di immobili provenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore; in tali casi, infatti, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.

Le regole a confronto

	Dall'1/01/11	Fino al 31/12/10
Acquisto originario dell'immobile	Dovute le imposte Fabbricati strumentali Ipotecarie: 3% Catastali: 1% Fabbricati abitativi Ipotecarie: 2% Catastali: 1%	Dovute le imposte Fabbricati strumentali Ipotecarie: 1,5% Catastali: 0,50% Fabbricati abitativi Ipotecarie: 2% Catastali: 1%
Periodo della locazione	Registrazione solo in caso d'uso	Obbligo di registrazione 1% immobili strumentali 2% immobili abitativi
Fase del riscatto	Imposte ipotecarie, catastali e fisse	Dovute le imposte Fabbricati strumentali Ipotecarie: 1,5% Catastali: 0,50% Fabbricati abitativi Ipotecarie: 2%



	Catastali: 1%
--	---------------

L'imposta sostitutiva per i contratti in corso al 1° gennaio 2011

Per applicare le nuove regole anche ai contratti in corso alla data del 1° gennaio 2011 il Legislatore ha previsto il pagamento di un'imposta sostitutiva che dovrà essere versata:

- ➔ in unica soluzione entro il 31 marzo 2011
- ➔ esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, secondo le disposizioni e con le modalità di cui al capo III del decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modifiche.

L'assolvimento dell'imposta sostitutiva potrà avvenire indifferentemente da parte di uno dei due contraenti (società di leasing e utilizzatore).

Si invitano pertanto i clienti che conducono un fabbricato in forza di contratto di leasing a contattare tempestivamente il concedente (società di leasing) per accordarsi circa le modalità di pagamento dell'imposta sostitutiva).

Per effetto del pagamento dell'imposta sostitutiva, per i contratti in corso alla data del 1° gennaio 2011:

- ➔ non risulterà più dovuta l'imposta di registro sui canoni di locazione finanziaria;
- ➔ il riscatto sconterà le imposte ipotecaria e catastale fissa.

IL CONTEGGIO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IPOCATASTALI DOVUTE AL RISCATTO

CONTRATTI DI LEASING IN CORSO ALLA DATA DELL'1/01/11	2% (STRUMENTALI) o 3% (ABITATIVI) CALCOLATO SUL COSTO DEL CONCEDENTE Meno IMPOSTA DI REGISTRO PAGATA FINO AL 31/12/10 = IMPORTO DOVUTO ALL'ATTO DEL RISCATTO Meno SCONTO COSÌ CALCOLATO: (4% X ANNI RESIDUI DURATA CONTRATTO LEASING) = IMPOSTA SOSTITUTIVA DA VERSARE ENTRO 31/03/11
---	---

La responsabilità solidale nei confronti dell'erario

Per effetto di una modifica apportata all'art.57 del DPR n.131/86 ed una all'art.11 del D.Lgs. n.347/90, l'utilizzatore diventa responsabile in solido con la società di leasing per



il pagamento all'erario sia dell'imposta di registro che delle imposte ipotecarie e catastali. Si estende dunque la responsabilità dell'utilizzatore dell'immobile, prima confinata al rapporto privatistico instaurato con la società di leasing (in precedenza unica responsabile nei confronti dell'erario).

AUTORIZZAZIONE ALLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE: NOVITÀ PER L'INSERIMENTO ED IL MANTENIMENTO DELLE PARTITE IVA NEL VIES

L'articolo 27 del D.L. n. 78/2010 ha introdotto un regime di autorizzazione a cura degli uffici dell'Agenzia delle Entrate con l'obiettivo di regolare in sede di identificazione ai fini IVA la facoltà di effettuare operazioni intracomunitarie.

In particolare la norma prevede che dalla dichiarazione di inizio attività deve risultare per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie (di acquisto di vendita ed anche di prestazioni di servizi) la volontà di effettuare dette operazioni.

Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, con i Provvedimenti prot. n. 188376 e n. 188381 del 29 dicembre 2010, ha definito le modalità per dichiarare la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie e i criteri di inclusione delle partite IVA nell'archivio VIES. Tale obbligo viene esteso anche agli operatori già titolari di partita IVA.

Dallo scorso 1° febbraio 2011 è disponibile sul sito web dell'Agenzia un servizio che permette di consultare l'elenco delle partite Iva che, alla data del 30 gennaio 2011, risultano in possesso dei requisiti per essere incluse nel Vies. Inserendo una partita Iva, il servizio fornisce l'esito della verifica, evidenziando se l'operatore indicato ha già i requisiti di inclusione (<http://www1.agenziaentrate.it/servizi/vies/vies.htm>)

Dichiarazione di volontà a porre in essere operazioni intracomunitarie: soggetti che iniziano l'attività

I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono – ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. n. 633/1972 – presentare la dichiarazione di inizio attività ai fini IVA direttamente all'Agenzia delle Entrate ovvero al Registro delle imprese, mediante la Comunicazione Unica, se tenuti a tale adempimento.

Nella dichiarazione di inizio attività ai fini IVA deve essere espressa l'eventuale volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie. Tale volontà viene espressa compilando il campo "Operazioni Intracomunitarie" del Quadro I dei modelli AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi). Vale come manifestazione di volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie la selezione della casella "C" del Quadro A del modello AA7 da parte degli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta.



Dichiarazione di volontà a porre in essere operazioni intracomunitarie: soggetti già titolari di partita IVA

I soggetti già titolari di partita IVA possono dichiarare la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie mediante apposita istanza da presentare direttamente ad un ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

1) Soggetti con dichiarazione di inizio attività presentata a partire dal 31/5/2010 e fino al 28/2/2011

Entro la data del 28/2/2011, dall'archivio VIES sono esclusi:

- ➔ i soggetti che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività a partire dal 31/5/2010 senza manifestare la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie ovvero;
- ➔ quelli che, in mancanza, non hanno comunque posto in essere nel secondo semestre 2010 operazioni intracomunitarie e adempiuto agli obblighi di presentazione degli Intrastat.

Tali soggetti esclusi, qualora intendano porre in essere operazioni intracomunitarie, possono richiedere l'inclusione nell'archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie. I contribuenti hanno tempo fino al 29/1/2011 per effettuare la manifestazione di volontà ad effettuare operazioni intracomunitarie, se si vuole che trascorrono i 30 giorni per il silenzio assenso prima del 28/2/2011.

2) Soggetti che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività anteriormente al 31/5/2010

Entro la data del 28/2/2011, dall'archivio VIES sono esclusi:

- ➔ coloro che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività ai fini IVA prima del 31/5/2010 e che non abbiano presentato elenchi riepilogativi delle cessioni di beni, delle prestazioni di servizi e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi negli anni 2009 e 2010 (in questo contesto, dunque, assumono rilevanza anche le prestazioni di servizi), o che pur avendoli presentati non abbiano adempiuto agli obblighi dichiarativi IVA per il 2009.

I medesimi soggetti, qualora intendano porre in essere operazioni intracomunitarie, possono richiedere l'inclusione nell'archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie. I contribuenti hanno tempo fino al 29/1/2011 per effettuare la manifestazione di volontà ad effettuare operazioni intracomunitarie, se si vuole che trascorrono i 30 giorni per il silenzio assenso prima del 28/2/2011.

3) Soggetti non residenti

I soggetti non residenti che presentano la dichiarazione per l'identificazione diretta ai fini IVA (modello ANR) – ai sensi dell'articolo 35-ter del D.P.R. n. 633/1972 – possono esprimere la volontà di porre operazioni intracomunitarie presentando istanza in forma libera al Centro Operativo di Pescara.



TABELLA RIEPILOGATIVA

CHI INIZIA	CHI NON HA OBBLIGHI	CHI PRESENTA PER OTTENERE IL SILENZIO ASSENSO
I soggetti che iniziano l'attività compilano gli spazi relativi alle operazioni intracomunitarie nel quadro I del modello AA7 o AA9 o casella "C" del Quadro A del modello AA7.	<ol style="list-style-type: none">1. Titolari di partita IVA che hanno iniziato l'attività dopo il 31/5/2010 e hanno comunicato l'intenzione di effettuare le operazioni intracomunitarie nel modello AA7 o AA9.2. Titolari di partita IVA che hanno iniziato l'attività tra il 31/5/2010 e il 28/2/2011, ed effettuato nel II semestre 2010 operazioni intracomunitarie presentate negli elenchi Intrastat.3. Titolari di partita IVA che hanno presentato gli elenchi Intrastat (di beni e servizi) per 2009 e 2010 e hanno presentato la dichiarazione per il 2009.	<ol style="list-style-type: none">1. Titolari di partita IVA che hanno iniziato l'attività tra il 31/5/2010 e il 28/2/2011, se non hanno compilato lo spazio dedicato alle operazioni intracomunitarie e se non hanno effettuato nel II semestre 2010 operazioni intracomunitarie presentate negli elenchi Intrastat.2. Titolari di partita IVA con inizio attività ante 31/5/2010 se non hanno presentato gli Intrastat (di beni e servizi) negli 2009 e 2010 o che pur avendoli presentati non hanno adempiuto agli obblighi dichiarativi IVA per il 2009.

I poteri dall'Agenzia delle Entrate

La richiesta di inserimento negli elenchi Vies avviene previa valutazione da parte dell'Agenzia che può autorizzare l'inserimento, anche mediante silenzio assenso, ovvero



negare il consenso all'iscrizione del soggetto e conseguentemente negare l'autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie.

Vediamo brevemente quali sono gli elementi su cui si basa la valutazione da parte dell'Agenzia e quali sono i poteri di controllo attribuiti dalla legge nei confronti degli iscritti all'archivio Vies.

Elementi oggetto di valutazione

Gli elementi che vengono valutati al fine di emanare il provvedimento di diniego sono:

- ➔ mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal D.P.R. n. 633/1972, che comportano la cessazione d'ufficio della partita IVA;
- ➔ mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal D.P.R. n. 633/1972 e dalla normativa collegata legittimanti l'inclusione nell'archivio informatico dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie;
- ➔ analisi del rischio della posizione del contribuente;
- ➔ riscontro circa l'esattezza e la completezza dei dati forniti per la identificazione ai fini dell'IVA a norma dell'articolo 214 della Direttiva 2006/112, effettuato anche con riferimento ai criteri individuati con il Regolamento (UE) del 7/10/2010, n. 904;
- ➔ verifica delle seguenti situazioni:
 - soggetto identificato ai fini dell'IVA che abbia dichiarato di non esercitare più la propria attività economica, come definita all'articolo 9 della Direttiva 2006/112/CE, o per il quale l'Amministrazione finanziaria abbia ritenuto che non eserciti più l'attività economica;
 - soggetto che abbia dichiarato dati falsi per un'identificazione IVA o non abbia comunicato eventuali cambiamenti dei propri dati tali che, se l'amministrazione tributaria ne fosse stata a conoscenza, avrebbe rifiutato l'identificazione ai fini IVA o avrebbe cessato d'ufficio la partita IVA;
- ➔ riscontro di gravi inadempimenti relativi agli obblighi dichiarativi IVA nei cinque periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di presentazione della dichiarazione di volontà;
- ➔ precedente coinvolgimento in frodi fiscali del titolare della ditta individuale, del rappresentante legale, degli amministratori o dei soci del soggetto richiedente l'autorizzazione;
- ➔ altri elementi a disposizione dell'Amministrazione finanziaria rappresentativi di criticità e di rischio.

Analisi del rischio della posizione del contribuente

La valutazione sarà fondata su:



- ➔ elementi di rischio relativi alla tipologia e alle modalità di svolgimento dell'attività operativa, finanziaria, gestionale, nonché ausiliaria da parte del soggetto richiedente l'autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie;
- ➔ elementi di rischio relativi alla posizione fiscale del soggetto richiedente l'autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie; in particolare, omissioni e/o incongruenze nell'adempimento degli obblighi di versamento o dichiarativi;
- ➔ elementi di rischio riconducibili al titolare della ditta individuale, al rappresentante legale, agli amministratori, ai soci del soggetto richiedente l'autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie;
- ➔ elementi di rischio relativi a collegamenti con soggetti direttamente e/o indirettamente coinvolti in fenomeni evasivi.

Viene, inoltre, effettuata una verifica sulla esattezza e completezza dei dati dichiarati dai soggetti titolari di partita IVA.

Controlli nei confronti dei soggetti inclusi entro 6 mesi dalla dichiarazione di volontà

Nei confronti dei soggetti inclusi nell'archivio VIES sono effettuati controlli più approfonditi entro 6 mesi dalla ricezione della dichiarazione di volontà.

A seguito di questi controlli, l'eventuale esclusione dall'archivio è effettuata con provvedimento di revoca emesso dalla struttura dell'Agenzia competente per le attività di controllo ai fini dell'IVA ed è subordinata ad una ulteriore valutazione della posizione del contribuente.

Controlli periodici

In base ai criteri di valutazione del rischio sono periodicamente verificate le posizioni registrate nell'archivio VIES.

Gli esiti di tali verifiche potranno essere elemento utile per l'avvio dell'attività di controllo o per l'emanazione di un provvedimento di revoca della registrazione nell'archivio. L'esclusione potrà essere effettuata, comunque, sulla base di elementi, emersi nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo.

Procedura di diniego o revoca dell'autorizzazione in caso di manifestazione della volontà

Entro 30 giorni dalla ricezione della dichiarazione di volontà a porre in essere operazioni intracomunitarie, l'Agenzia verifica che i dati forniti siano completi ed esatti ed effettuata una valutazione preliminare degli stessi dati e del rischio.



In caso di esito negativo, la struttura dell’Agenzia competente per le attività di controllo ai fini dell’IVA, entro i suddetti 30 giorni, emana provvedimento di diniego fondato sugli esiti della valutazione degli elementi elencati di seguito.

Efficacia e impugnazione dei provvedimenti di diniego e revoca

Il provvedimento di diniego può essere emesso entro 30 giorni dalla data in cui il contribuente ha espresso la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie. I provvedimenti di revoca comportano l’esclusione dall’archivio VIES.

I provvedimenti di diniego e revoca sono impugnabili dinanzi alle Commissioni tributarie territorialmente competenti – ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992 – entro 60 giorni dalla data di notificazione, da eseguirsi anche a mezzo posta ai sensi della L. n. 890/1982.

Modalità di inclusione delle partite IVA nell’archivio informatico

Al 31° giorno dalla manifestazione di volontà da parte del soggetto di porre in essere operazioni intracomunitarie, in mancanza di diniego, la posizione viene inserita nell’archivio VIES. Il contribuente, pertanto, dalla stessa data, potrà constatare l’avvenuta inclusione della propria posizione nell’archivio, verificando nei sistemi di interrogazione telematica delle partite IVA comunitarie la validità del numero di identificazione IVA attribuitogli.

Tramite apposita istanza, da presentarsi direttamente alla struttura dell’Agenzia competente per le attività di controllo ai fini dell’IVA nei 30 giorni dalla iniziale manifestazione di volontà, il contribuente potrà richiedere la non inclusione nel suddetto archivio.

Conseguenze della mancata iscrizione

Gli effetti della mancata iscrizione alla banca dati Vies devono essere valutati in due ambiti:

- ➔ regime Iva degli scambi di beni e servizi con operatori soggetti passivi in altro Stato Ue;
- ➔ sanzioni applicabili per aver operato in ambito comunitario, pur in assenza di autorizzazione.

In merito al primo aspetto, è opportuno distinguere ulteriormente tra:

- 1) acquisti di beni e servizi generici (art. 7-ter del DPR 633/72) presso soggetti passivi in altro Stato Ue: in queste ipotesi, poiché il fornitore o prestatore comunitario non rileva la presenza nel Vies dell’acquirente o committente nazionale, non può applicare la disciplina degli scambi intracomunitari, che



prevederebbe la tassazione dell'operazione "a destino", ossia nel Paese dell'acquirente/committente. Pertanto:

- ➔ il fornitore Ue assoggetta ad imposta del suo Paese l'operazione di vendita (di beni o di servizi);
- ➔ l'acquirente nazionale dovrebbe comunque integrare la fattura del fornitore estero, con applicazione dell'Iva nazionale, in quanto trattasi comunque di soggetto passivo d'imposta, pur se non incluso nella banca dati VIES.

Tale ultimo aspetto dovrebbe essere oggetto di conferma, atteso che si potrebbe in qualche modo configurare una doppia tassazione una prima volta, da parte del fornitore comunitario, che addebita l'imposta del proprio Stato, una seconda volta, da parte dell'acquirente nazionale il quale, in qualità di soggetto passivo d'imposta, procede all'integrazione della fattura del fornitore Ue.

- 2) cessioni di beni e presentazioni di servizi rese ad altri soggetti passivi Ue: in questa ipotesi il cedente, o prestatore nazionale, non iscritto al Vies, mantiene la soggettività Iva "nazionale", ciò sta a significare che deve applicare l'imposta relativamente all'operazione attiva, e ciò quale conseguenza dei principi generali dell'Iva. Tale addebito, chiaramente, costituisce senza dubbio un problema "commerciale" con la controparte comunitaria, la quale dovrà comunque integrare la fattura con applicazione dell'imposta del proprio Paese, ma nel contempo deve assolvere l'imposta italiana.

Sanzioni

Infine, per quanto riguarda l'aspetto sanzionatorio in capo al soggetto che, in assenza dell'iscrizione nella banca dati Vies, effettua "abusivamente" operazioni intracomunitarie, le disposizioni di cui all'art. 27 del D.L. 78/2010 (che hanno modificato l'art. 35 del DPR 633/72), non contengono alcuna previsione in relazione a possibili sanzioni applicabili. In tal caso, si ritiene possa applicarsi la sanzione residuale di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 471/97 (da euro 258 a euro 2.065).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.